



497209

## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE  
IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con il

## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL  
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come modificato dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto, i biocarburanti ed i bioliquidi, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7 l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

**VISTO** il decreto legislativo n.128/2006 in materia di riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n° 35, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che agli articoli 57 e 57 bis ha individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate;

**VISTO** l'art. 52 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 concernente l'impianto e l'esercizio dei depositi costieri;

**VISTO** il D. Lgs. n.249 del 31 dicembre 2012, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi ed in particolare l'articolo 16, commi 3 e 4;

**VISTA** l'istanza in data 20 maggio 2013 con la quale ENI S.p.A. - Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia - ha presentato, nelle more del perfezionamento dell'atto di compravendita da Syndial SpA, la richiesta di autorizzazione alla riconversione a GPL e propano dell'impianto di

stoccaggio per ammoniaca anidra per complessivi 50.000 mc, nonché ad adeguare i relativi impianti di servizio e di movimentazione all'interno del Parco serbatoi Ovest del sito petrolchimico di Porto Marghera (VE);

**VISTO** il decreto n°46 del 14 febbraio 2008 della Giunta Regionale della Regione Veneto con il quale le società Syndial SpA, Ineos Vinylis Italia SpA, Edison SpA, Dow Italia Divisione commerciale Srl, Polimeri Europa SpA e Servizi Porto Marghera scarl sono state autorizzate all'esercizio provvisorio per la prosecuzione delle attività dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera di cui al D.M. n° 16182 del 16 dicembre 1996.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, con nota n.17109 del 27 agosto 2013, la Conferenza dei Servizi in data 1° ottobre 2013, ed in vista di ciò sono pervenuti i pareri favorevoli, con o senza prescrizioni, delle seguenti amministrazioni ed enti:

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n.110625/R.U. del 23.9.2013;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile con nota n.12831 del 16.9.2013;
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Reparto Tecnico Amministrativo – Sezione tecnica e difesa portuale Venezia con nota n.08.02.16/24611 del 27.9.2013;
- ARPA Veneto con nota n.96415/13/OGR del 16.9.2013;
- Comune di Venezia – Direzione Sviluppo del Territorio - con nota n.2013.418962 del 26.9.2013;
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con nota n.DVA2013-0022305 dell'1.10.2013 e successiva precisazione in data 8.10.2013 con la quale è stato comunicato che con D.M. n.261 in data 30.9.2013 è stato emanato con esito positivo, subordinato ad alcune prescrizioni, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che la società ha dichiarato di accettare le prescrizioni formulate dalle varie amministrazioni ed enti

**CONSIDERATO**, altresì, che non sono pervenute osservazioni al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi dell'1.10. 2013, trasmesso con nota n°19340 dell'1.10.2013, spedita a tutti gli enti e/o amministrazioni interessati al procedimento con posta certificata;

**VISTA** la determina, trasmessa con nota n. 21740 del 7.11.2013, con la quale è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata in data 20.5.2013 dalla ENI S.p.A.- Divisione Refining e Marketing Raffineria di Venezia;

**VISTA** l'intesa espressa con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.64/DGR del 4.2. 2014 ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

**VISTA** la nota n. DIR 038 in data 31 marzo 2015 con la quale l'ENI Spa Raffineria di Venezia ha trasmesso copia del rogito notarile n.29451, redatto in Venezia dal notaio Alberto Gasparotti il 16.12.2014, concernente l'atto di compravendita e voltura della zona denominata "Parco serbatoi ovest" nel sito industriale di Porto Marghera, già di proprietà della Syndial S.p.A.;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

La società Eni - Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia, è autorizzata, presso l'area di proprietà denominata "Parco Serbatoi Ovest" ubicata all'interno del sito petrolchimico di Porto Marghera (VE), alla riconversione di due serbatoi criogenici, della capacità di mc 25.000 ciascuno (DA 321 e DA 322), da ammoniacca anidra a GPL/Propano, nonché a predisporre gli impianti alla ricezione via mare e spedizione via terra attraverso l'adeguamento degli esistenti impianti di servizio e di movimentazione, l'installazione di un nuovo braccio di scarico nave, di n.2 nuovi compressori frigoriferi con relativi circuiti, di due nuove pompe di movimentazione prodotto e di nuove pensiline di carico ATB e FC.

### **Articolo 2**

La Società ENI S.p.A., Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, è tenuta ad ultimare i relativi lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

### **Articolo 3**

Alla Società Eni SPA, Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia, è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto di stoccaggio di cui al precedente articolo.

### **Articolo 4**

La Società, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D. Lgs. del 31 dicembre 2012, n.249.

### **Articolo 5**

La Società non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima dei collaudi o delle verifiche definitive delle stesse da parte di apposite commissioni interministeriali, che saranno nominate con successivi decreti da parte, rispettivamente:

- del Ministero dello Sviluppo Economico;
- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, ai sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR del 15 febbraio 1952, n.328.

La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla società al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, non appena completate tutte le opere citate in premessa.

### **Articolo 6**

Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale.

### **Articolo 7**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

*Roma,* **20 OTT. 2015**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
della Direzione Generale per la  
Sicurezza degli Approvvigionamenti e  
per le Infrastrutture Energetiche.

*(ing. Gilberto D'Aluce)*



**IL DIRETTORE GENERALE**  
della Direzione Generale per la  
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le  
Infrastrutture Portuali ed il Trasporto  
Marittimo per Vie d'Acqua Interne

*(dott. Enrico Maria Pujia)*

